

Sentenza n. 815/2014 pubbl. il 29/05/2014

RG n. 7800/2010

Repert. n. 2149/2014 del 29/05/2014

N. R.G. 7800/2010



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SECONDA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7800/2010

M. [REDACTED] C. [REDACTED] S. [REDACTED]

tra

ATTORE

e

CONDOMINIO R. [REDACTED]

CONVENUTO

Oggi 29 maggio 2014 ad ore 12,30 innanzi al dott. Simona Boiardi, sono comparsi:

Per M. [REDACTED] C. [REDACTED] S. [REDACTED] avv. [REDACTED] oggi sostituito dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED] e integra la nota spese chiedendo le spese generali

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Simona Boiardi





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Boiardi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7800/2010 promossa da:

M. [REDACTED] C. [REDACTED] S. [REDACTED] ([REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

ATTRICE

contro

CONDOMINIO RABOTTI

CONVENUTO

CONCLUSIONI: come in atti

Oggetto: lesioni personali

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, S. [REDACTED] M. [REDACTED] C. [REDACTED] conveniva in giudizio il Condominio R. [REDACTED] per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti poiché in data 14.01.2010 un voluminoso blocco di neve, cadendo dal tetto, aveva divelto una tenda frangisole ed ella ne era rimasta travolta. Soccorsa e trasportata all'Ospedale Sant'Anna in Castelnovo, veniva ricoverata con la diagnosi di "frattura somatica L2, trauma cranico non commotivo". Sosteneva l'attrice che, all'esito della malattia, le erano residuati postumi nella misura del 12/13% come quantificati dal dottor Alberto Martini, di cui aveva inutilmente chiesto il ristoro al condominio. Adiva perciò il Tribunale per ottenere la condanna del Condominio R. [REDACTED] al pagamento della somma di € 35.425,100 o di quella diversa risultante di giustizia in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Il Condominio non si costituiva per l'udienza e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.



La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale la prova per testi e la consulenza medico

legale.

All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la discussione orale con termine per il deposito di note.

**COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE**

La responsabilità *ex art.* 2051 c.c. integra, e la questione pare assolutamente pacifica in giurisprudenza, un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode (cfr. in particolare Cass. n. 15383/2006, che confuta convincentemente la tesi di Cass. n. 3651/2006, la quale aveva parlato di responsabilità colposa aggravata dall'inversione dell'onere della prova; nella più recente giurisprudenza, cfr. anche Cass. n. 21684/2005, Cass. n. 376/2005, Cass. n. 5236/2004, Cass. n. 10641/2002).

Ne consegue che, in aderenza al disposto letterale della norma, tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (*ex multis* Cass. 11016/2011; 5910/2011; 20427/2008; 4279/2008; . 5326/2005).

Acutamente, è stato osservato che rileva solo "il fatto della cosa", non già "il fatto dell'uomo", poiché la responsabilità si fonda sul mero rapporto di custodia, e solo lo stato di fatto, non già l'obbligo di custodia, può assumere rilievo nella fattispecie. Il profilo del comportamento del responsabile è di per sé estraneo alla struttura della normativa; né può esservi reintrodotta attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza nella custodia, giacché il solo limite previsto dall'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito, non l'assenza di colpa, tanto che la dottrina parla al riguardo di "rischio da custodia", più che di "colpa nella custodia".

Il fortuito, che peraltro deve essere inteso nella sua accezione più ampia comprensiva del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cass. n. 5326/2005, Cass. n. 11264/1995, Cass. n. 1947/1994), esclude così il nesso causale e non già la colpa, essendo suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre



all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.

La responsabilità si fonda, infatti, non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa, ed il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (*id est* il caso fortuito), che attiene non ad un comportamento del responsabile come nelle prove liberatorie degli artt. 2047, 2048, 2050 e 2054 c.c., ma alle modalità di causazione del danno.

Pertanto e con riferimento all'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo; il convenuto per liberarsi dovrà invece provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.

Al custode si imputa la responsabilità, giacché è al soggetto che trae profitto dalla cosa, secondo il brocardo *cuius commoda eius et incomoda*.

Conclusivamente sul punto, quindi, *“La responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. non si fonda su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa. Solo il “fatto della cosa” è rilevante e non il fatto dell'uomo; solo lo stato di fatto e non l'obbligo di custodia può assumere rilievo nella fattispecie. Il profilo del comportamento del responsabile è di per sé estraneo alla struttura della normativa, nè può esservi reintrodotta attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza nella custodia. Il limite di tale responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che non attiene ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt. 2047, 2048, 2050 e 2054 c.c.), ma alle modalità di causazione del danno. Si deve pertanto ritenere che, in tale tipo di responsabilità, la rilevanza del fortuito attenga al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.*

Si intende, così, anche la ragione dell'inversione dell'onere della prova previsto dall'art. 2051 c.c., il quale prevede che all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e che il convenuto per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale”.

Le domande di parte attrice sono state provate dall'istruttoria orale e dalla CTU esperita.

La prova per testi ha confermato che parte attrice, mentre percorreva il marciapiedi della Piazza [REDACTED] adiacente il condominio, è stata travolta da un blocco di neve staccatosi dal tetto del medesimo condomino R. [REDACTED] che, nella caduta, aveva causato il distacco dal muro di



Si tratta cioè di valori monetari "medi", corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzati", in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomico-funzionali sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva), salva la possibilità di utilizzare percentuali in aumento laddove il caso concreto presenti specifiche peculiarità che vengano allegate e provate.

Il danno non patrimoniale permanente, avuto riguardo alla percentuale di invalidità (12%) e alla età della ricorrente all'epoca dei fatti (46 anni), ammonta dunque ad euro 28309,00.

Il danno non patrimoniale da incapacità temporanea totale (giorni 4) da incapacità temporanea parziale (al 75%) per giorni 30, la parziale invalidità (al 50%) per giorni 60 e la parziale invalidità (al 25%) durata giorni 20 considerato un valore giornaliero di euro 100,00 è pari ad euro 6275,00.

In tali somme sono già ricompresi i danni non patrimoniale medi, conseguenti alla sofferenze ed al patema d'animo cagionato dal sinistro corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili".

Non si ritiene sussistano elementi che consentano una personalizzazione del danno.

Totale danno alla persona euro 34584,00.

Sulla somma ottenuta vanno aggiunti -trattandosi di obbligazione di valore, - gli interessi c.d. da lucro cessante, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.

Questi ultimi che, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento, vanno computati -al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché di recente Cass. n.492 del 2001)- sulla predetta somma da devalutare, alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi; da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.

Per quel che riguarda le spese mediche sostenute il CtU ha osservato che: *"le spese mediche dedotte e documentate sono riferibili agli esiti del sinistro e sono congrue"*.

Sono dovuti, quindi, per tale titolo euro 370,95 su cui dovranno calcolarsi rivalutazione monetaria e interessi.



Sentenza n. 815/2014 pubbl. il 29/05/2014

RG n. 7800/2010

Per motivi di semplificazione nel calcolo, per tali spese, sostenute in epoche diverse, il computo di rivalutazione ed interessi si fa decorrere equitativamente dal 15-3-2010.

Quanto alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza.

Le spese di Ctu e Ctp (euro 300,00) vanno poste definitivamente a carico del convenuto.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte attrice nei confronti del convenuto;

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,

-accoglie la domanda di risarcimento dei danni di parte attrice e condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice, a tale titolo la somma di euro euro 34584,00.oltre a rivalutazione e interessi su tale somma devalutata alla data del sinistro (14-1-2010 ed annualmente rivalutata.

-condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice la somma di euro 370,95 oltre interessi e rivalutazione a decorrere dal 15-3-2010;

- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU e CTP (euro 300,00);

-condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che si liquidano in € 7200,00 per compenso professionale euro 423,36 per esborsi oltre i.v.a. e c.p.a e spese generali del 15%.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Reggio Emilia, 29/05/2014

Il Giudice
dott. Simona Boiardi



La consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio ha ritenuto che sono escludibili tutti i danni

medico legali per il riconoscimento del nesso di causalità tra l'evento traumatico del 14.01.2010 e le lesioni patite dalla signora S. ed ha quantificato nel 12% la misura dei postumi, in 4 i giorni di inabilità temporanea totale, in 30 quelli di inabilità al 75%, in 60 quelli di inabilità al 50%, in 20 quelli di inabilità al 25%, riconoscendo congrue le spese mediche sostenute, pari ad € 670,95 (di cui euro 300,00 per spese di ctp).

Per quel che riguarda la quantificazione del danno ritiene questo Giudice di dover aderire alle conclusioni cui è giunto il Consulente, in quanto congruamente motivate e frutto di un corretto iter logico-argomentativo.

Quanto alla liquidazione del danno, occorre considerare che il nuovo indirizzo di cui alle sentenze delle sezioni Unite della Corte di Cassazione dell'11/11/08 ha rilevato l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute; la Suprema Corte ha infatti evidenziato come il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisca una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento.

In tale nuova ricostruzione bipolare della responsabilità aquiliana, le categorie del danno biologico, danno morale e/o del danno esistenziale devono dunque essere ricondotte ad un'unica categoria generale di danno non patrimoniale, nell'ambito della quale dovranno rilevare come singole voci di pregiudizio.

Spetta tuttavia al giudice il compito di procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Ritiene questo Giudice di poter procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale (cumulativamente inteso) facendo riferimento alle Nuove Tabelle di Milano del 2013 tenuto, altresì, conto della recente sentenza della Cassazione del 25 febbraio-7 giugno 2011 n.12408 che ha adottato la tabella milanese a parametro equitativo di riferimento, da porre a base del risarcimento del danno, quale sia la latitudine in cui si radica la controversia.

In dette tabelle si propone una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore" e "sofferenza soggettiva" in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.

